


IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e *ss.mm.ii.*;
- VISTO la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e *ss.mm.ii.*, e in particolare l'art. 22-bis;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e, in particolare l'art.1-bis che ha modificato la legge 30 dicembre 2010, n. 240, con introduzione degli artt. 22-bis e 22-ter;
- VISTO che l'art. 22-ter prevede che gli Atenei possano stipulare contratti individuali di diritto privato, finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un responsabile scientifico, di giovani studiosi, denominati "incarichi di ricerca";
- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e *ss.mm.ii.*;
- VISTO che a seguito dell'introduzione da parte del suindicato art. 22-ter della nuova figura contrattuale dei "incarichi di ricerca" si è reso necessario predisporre un nuovo regolamento di Ateneo, che ne disciplini i tratti salienti e la procedura di selezione per l'emanazione dei bandi;
- VISTA la delibera del 30 ottobre 2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 28 ottobre 2025, ha approvato la suindicata proposta regolamentare;
- RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

DECRETA

- Art. 1 – Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è emanato il regolamento per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-ter, della legge 30.12.2010, n. 240, il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.
- Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Catania, lì 06/11/2025

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
06/11/2025	
Prot.211791..... Tit.....I Cl...3...	
Rep. Decreti ...4486.....	

IL RETTORE
prof. Enrico Foti

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-ter, DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Catania può stipulare contratti individuali di diritto privato, denominati "incarichi di ricerca", finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un responsabile scientifico, di giovani studiosi.
2. Il presente Regolamento emanato in attuazione dell'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di ricerca dell'Università degli Studi di Catania.

Art. 2

Durata

1. Gli incarichi di ricerca hanno la durata minima di almeno un anno e durata massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. La durata complessiva degli incarichi di ricerca con il medesimo soggetto, anche se instaurati con istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. I termini massimi di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA).
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della Legge 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Art. 3

Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e del colloquio, ad opera di una commissione giudicatrice.
2. Il conferimento degli incarichi di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, europei o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con incarico di ricerca. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio del Dipartimento.
3. Il conferimento degli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, può avvenire anche mediante procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati sul sito Internet di Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati, nelle modalità indicate all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento degli incarichi di ricerca finanziati in tutto o in parte con fondi interni, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge 240/2010. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
2. L'attivazione degli incarichi di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti di soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-ter, DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240**

3. I Consigli di Dipartimento o gli organi decisionali dei Centri di Servizio deliberano l'attivazione degli incarichi di ricerca nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.

4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:

- a) il numero degli incarichi di ricerca per i quali viene deliberata la procedura;
- b) la durata dell'incarico;
- c) il programma di ricerca ed il relativo titolo;
- d) il responsabile scientifico di riferimento;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare;
- f) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- g) il Dipartimento o il Centro di servizio e la sede di svolgimento delle attività;
- h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- i) l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
- j) la copertura economica dello stesso;
- k) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande
- m) l'eventuale previsione di un colloquio in sede di selezione.

**Art. 5
Bando di selezione**

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:

- a) Le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- d) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- e) i termini e le modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio;
- f) il numero massimo di pubblicazioni, in numero compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo di Catania.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

4. La domanda di partecipazione deve pervenire alla competente Area dell'Amministrazione entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-ter, DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240**

**Art. 6
Commissione giudicatrice**

1. La Commissione è composta da tre componenti effettivi e 1 supplente scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. La Commissione è nominata dal responsabile della struttura che ha approvato la proposta di attivazione del contratto di ricerca, su designazione dell'organo deliberante del Dipartimento o del Centro di Servizio.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, designa il Presidente e il Segretario verbalizzante e, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio.
4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
5. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
 - c) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione.
6. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 5 e 6.
8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
9. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

**Art. 7
Candidati ammissibili alle selezioni**

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-ter, DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240**

ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010 e *ss.mm.ii.* (RTDa, RTDb, RTT);
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, dal Direttore di Dipartimento o dal responsabile del Centro di Servizio e notificata all'interessato.

**Art. 8
Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico di ricerca.

2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico.

3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione volta alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.

4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) attinenza e rilevanza delle attività di studio e di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 40 punti);
- b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 25 punti);
- c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico di ricerca, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca (fino a un massimo di 35 punti).

5. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

6. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio.

7. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al Dipartimento o al Centro di Servizio che ha deliberato la richiesta di attivazione dell'incarico di ricerca per procedere alla loro pubblicazione nel sito web del Dipartimento o del Centro di servizio.

8. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 65 punti su 100 complessivi.

9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

**Art. 9
Termine del procedimento**

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 60 giorni della nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore o da un suo delegato, con proprio decreto, una proroga fino a 30 giorni.

2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore o un suo delegato, provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-ter, DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240**

3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore o di un suo delegato. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore del contratto di ricerca.
4. In caso di rinuncia o di mancato inizio di attività o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria. Lo scorrimento di graduatoria, in tal caso, viene disposto con decreto del Rettore o di un suo delegato entro i termini indicati al successivo comma 6.
5. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 90 giorni dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.

Art. 10

Conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne

1. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'Università può conferire direttamente incarichi di ricerca procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse.
2. L'avviso, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli aspiranti candidati, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sulla durata dell'incarico e sulle modalità di rinnovo o proroga, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. Inoltre, deve contenere:
 - a) Il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b) il programma di ricerca ed il relativo titolo;
 - c) il responsabile scientifico di riferimento;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
 - f) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento esterno su cui grava l'attivazione degli incarichi;
 - h) l'importo del trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo stabilito con Decreto ministeriale;
 - i) la data presunta di inizio attività;
 - j) i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
 - k) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - l) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo Ufficiale di Ateneo, salva la possibilità di prevedere un termine inferiore, in caso di urgenza, dovuta alla partecipazione dell'Ateneo a Bandi nazionali, europei o internazionali, ma comunque non inferiore ai 10 giorni.
4. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.
5. La valutazione delle manifestazioni di interesse avviene per soli titoli da parte del responsabile scientifico del progetto di ricerca oggetto dell'avviso. Ai soli fini di approfondimento dei titoli dichiarati, anche utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, il responsabile scientifico potrà sentire i singoli candidati. È facoltà del responsabile scientifico avvalersi del parere di esperti di elevata qualificazione, italiani o stranieri, ai fini di una valutazione completa delle manifestazioni di interesse pervenute.
6. A seguito della valutazione, il responsabile scientifico individua i candidati in possesso del profilo scientifico-professionale ritenuti idonei a svolgere l'attività di ricerca oggetto dell'avviso, motivando adeguatamente la scelta. La selezione avviene mediante il conferimento diretto dell'incarico di ricerca al candidato valutato maggiormente qualificato tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico, motivando la ragione di tale scelta.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-ter, DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240**

I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.

7. Il responsabile scientifico dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse. Sulla base di una richiesta motivata, il Direttore di Dipartimento può concedere una proroga fino a un mese.

8. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Rettore e pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo.

9. Il contratto dovrà essere sottoscritto di norma entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.

10. Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

Art. 11

Stipula del contratto di incarico di ricerca

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto di conferimento dell'incarico di ricerca, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di svolgimento dell'incarico;
- c) il responsabile scientifico di riferimento;
- d) il programma di ricerca;
- e) il trattamento economico e il finanziamento su cui grava il contratto;
- f) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare;
- g) l'indicazione delle cause di risoluzione e dei necessari termini di preavviso;
- h) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- i) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- j) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice etico e di comportamento dell'ateneo.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato di ricerca e dal Direttore Generale o da un suo delegato.

4. L'importo degli incarichi di ricerca è stabilito dal Consiglio del Dipartimento richiedente nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca su cui grava la spesa, tenuto conto dell'importo minimo annuo lordo definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca. L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili.

5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 12

Rapporto di lavoro

1. Il titolare di incarico di ricerca svolge in modo continuativo l'attività di ricerca oggetto del contratto sotto la supervisione di un responsabile scientifico. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, che secondo quanto previsto dalla normativa vigente comporta l'automatica proroga del contratto, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza dello stesso contratto, previo accordo con il responsabile scientifico e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni annui.

2. La titolarità di contratto di incarico di ricerca non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

3. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.

4. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento o l'organo deliberante del Centro di Servizio, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-ter, DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240**

5. L'incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. L'incaricato può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera o da altri enti ad accedere ai loro spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.

7. Il titolare dell'incarico di ricerca deve presentare al dipartimento o alla struttura nella quale operano una relazione annuale sull'attività di ricerca eseguita e i risultati raggiunti. La relazione è controfirmata dal responsabile scientifico della ricerca.

Art. 13

Proroga degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca possono essere prorogati fino alla scadenza prevista dalla proroga del progetto di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale su cui gravano, per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività di ricerca previste.

2. L'eventuale proroga del contratto di incarico di ricerca avverrà alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-bis della legge 240/2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. La proroga dell'incarico di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo deliberante del Centro di Servizio nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.

4. La delibera del Consiglio di Dipartimento o dell'organo deliberante del Centro di Servizio dovrà essere trasmessa almeno un mese prima della scadenza del contratto all'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

5. La proroga del contratto è sottoscritta dal titolare dell'incarico di ricerca e dal Direttore generale o da un suo delegato.

Art. 14

Rinnovo degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca possono essere rinnovati per motivate nuove esigenze connesse all'attività di ricerca in cui il titolare dell'incarico di ricerca è impegnato.

2. L'eventuale rinnovo del contratto di incarico di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-bis della legge 240/2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Il rinnovo dell'incarico di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo deliberante del Centro di Servizio nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.

4. La delibera del Consiglio di Dipartimento o dell'organo deliberante del Centro di Servizio, corredata dall'apposita documentazione, dovrà essere trasmessa almeno un mese prima della scadenza del contratto all'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata del rinnovo, le modalità di copertura finanziaria, gli obiettivi che sono alla base della richiesta di prosecuzione del progetto di ricerca e che motivano la richiesta di rinnovo avanzata dal responsabile scientifico.

5. Il rinnovo del contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca e dal Direttore generale o da un suo delegato.

Art. 15

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-ter, DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240**

3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione;
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione sui risultati dell'attività di ricerca, sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.
5. Il titolare del contratto può recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di trenta giorni indirizzato al Rettore. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

**Art. 16
Incompatibilità**

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- la titolarità di assegni di ricerca, di incarichi post-doc, di altri incarichi di ricerca o di contratti di cui all'art. 24 della legge 240/2010, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA),

3. L'incarico di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

4. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, previa autorizzazione scritta del responsabile scientifico e comunicazione al Consiglio di Dipartimento, a condizione che tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'incarico di ricerca oggetto del contratto e non comporti conflitto di interessi.

5. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

6. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

**Art. 17
Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Ai titolari di incarichi di ricerca spetta un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo definito in relazione all'impegno richiesto, sulla base di un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro rep. n. 592 del 6 agosto 2025.

2. Il trattamento retributivo annuo lordo è soggetto ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Ai titolari di incarichi di ricerca si applicano:

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche);
- in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali).

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-ter, DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240**

- in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (diritto a indennità di malattia a carico dell'INPS, entro limiti di durata e importo, in caso di sospensione dell'attività).
 - in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 18

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Nelle more dell'aggiornamento della normativa di Ateneo, in relazione al conferimento di incarichi di collaborazione alle attività didattiche e di tutorato didattico, ai contrattisti di ricerca si applicano, ove compatibili, le disposizioni, previste per i titolari di assegni di ricerca ivi compresi i titoli preferenziali per le valutazioni comparative.
3. Nelle more dell'aggiornamento della normativa di Ateneo, ai titolari di incarichi di ricerca si applicano, ove compatibili, le disposizioni, anche statutarie, previste per i titolari di assegni di ricerca, ivi incluse quelle relative all'elettorato attivo e passivo e alla partecipazione agli organi accademici.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito d'Ateneo.